

LEGGE PROVINCIALE 23 ottobre 2014, n. 11

Modificazioni della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, della legge provinciale sugli impianti a fune 1987, della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo), della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 relativa alle professioni turistiche della montagna, della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, della legge provinciale sui campeggi 2012, della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 e abrogazione di disposizioni regolamentari connesse

INDICE

- Art. 1 - *Inserimento dell'articolo 2 quater nella legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002)*
- Art. 2 - *Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002*
- Art. 3 - *Inserimento dell'articolo 6 quater nella legge provinciale sulla promozione turistica 2002*
- Art. 4 - *Modificazioni dell'articolo 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002*
- Art. 5 - *Modificazione dell'articolo 12 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002*
- Art. 6 - *Modificazione dell'articolo 12 ter della legge provinciale sulla promozione turistica 2002*
- Art. 7 - *Modificazione dell'articolo 12 quinquies della legge provinciale sulla promozione turistica 2002*
- Art. 8 - *Modificazione dell'articolo 12 sexies della legge provinciale sulla promozione turistica 2002*
- Art. 9 - *Modificazioni della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune 1987)*
- Art. 10 - *Modificazioni della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo)*
- Art. 11 - *Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 (Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di media montagna e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)*
- Art. 12 - *Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)*
- Art. 13 - *Abrogazione di disposizioni del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 "Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica")*
- Art. 14 - *Modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012)*
- Art. 15 - *Abrogazione di disposizioni del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19, concernente la ricezione turistica all'aperto)*
- Art. 16 - *Modificazioni della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993)*
- Art. 17 - *Disposizioni transitorie*
- Art. 18 - *Disposizione finanziaria*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Art. 1

*Inserimento dell'articolo 2 quater nella legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8
(legge provinciale sulla promozione turistica 2002)*

1. Dopo l'articolo 2 ter della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è inserito il seguente:

"Art. 2 quater

Forme di collaborazione e concertazione

1. Al fine di promuovere e di favorire la concertazione con i principali attori del turismo trentino, la Provincia, in relazione alle attività finalizzate al marketing turistico-territoriale del Trentino, alla qualificazione dell'offerta turistica e in generale alle finalità di questa legge, promuove sistematiche e idonee forme di consultazione e collaborazione dei soggetti maggiormente rappresentativi dell'offerta turistica trentina e dei soggetti previsti dagli articoli 9 e 12 quater, comma 3."

Art. 2

Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è inserito il seguente:

"1.1. Le attività finalizzate al marketing turistico-territoriale del Trentino devono comunque comprendere:

- a) l'acquisizione di conoscenza sulla domanda turistica, sui mercati, sulle vocazioni, sui fattori di attrattiva territoriali e il suo trasferimento alla Provincia e ai soggetti previsti dall'articolo 9 e dall'articolo 12 quater, comma 3;
- b) la definizione di un piano strategico pluriennale di marketing turistico-territoriale coerente con le linee guida per la politica turistica provinciale previste dall'articolo 2;
- c) la comunicazione di marca del Trentino in tutte le sue diverse forme, compresa l'identificazione di requisiti omogenei per i punti d'informazione turistica presenti sul territorio provinciale;
- d) lo sviluppo di prodotti e servizi turistici innovativi e il coordinamento di progetti strategici su scala provinciale, integrando le diverse tipologie di turismo anche in funzione della destagionalizzazione con l'obiettivo di valorizzare le risorse turistiche per la fruizione e la promozione del patrimonio ambientale, paesaggistico, termale, culturale ed enogastronomico locale;
- e) l'individuazione dei mercati su cui proporre l'offerta turistica trentina e il coordinamento delle iniziative di promozione sui mercati;
- f) l'evoluzione e la gestione della piattaforma multimediale del marketing turistico-territoriale del Trentino;
- g) la collaborazione con il sistema dell'istruzione, dell'università e in particolare con il sistema della formazione professionale dedicata al turismo al fine di concorrere alla qualificazione del

sistema e degli operatori turistici;

h) la verifica dell'impatto in termini di efficacia ed efficienza delle azioni di marketing turistico-territoriale."

2. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 6 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è sostituita dalla seguente:

"a) i campi d'azione su cui operare nel periodo di validità della convenzione, tra i quali devono essere compresi quelli relativi alle attività previste dal comma 1.1, nonché le modalità di programmazione;"

Art. 3

Inserimento dell'articolo 6 quater nella legge provinciale sulla promozione turistica 2002

1. Dopo l'articolo 6 ter della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è inserito il seguente:

"Art. 6 quater

Integrazione dei servizi turistici di territorio - Trentino guest card

1. La Provincia affida alla società prevista dall'articolo 6 l'ideazione, la realizzazione e la distribuzione della Trentino guest card. La Trentino guest card è un sistema organizzativo e gestionale che permette al turista di configurare, attraverso strumenti e canali digitali, la propria vacanza integrando i servizi turistici di territorio, di fruire dei servizi pubblici di trasporto, degli istituti e dei luoghi della cultura, di disporre di agevolazioni per l'acquisto di servizi e prodotti enogastronomici e di altri prodotti e servizi turistici trentini. Il sistema organizzativo è unitario e integra servizi su scala provinciale e servizi su scala locale specificabili per ciascuno degli ambiti territoriali omogenei previsti dall'articolo 8 e per ciascuno degli ambiti territoriali previsti dall'articolo 12 quater.

2. La predisposizione della Trentino guest card deve garantire in fase di proposta e di eventuali successive modifiche il massimo coinvolgimento delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore turistico e dei soggetti previsti dagli articoli 9 e 12 quater.

3. Le modalità attuative e applicative della Trentino guest card sono comunicate alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale."

Art. 4

Modificazioni dell'articolo 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, dopo la parola: "Provincia" sono inserite le seguenti: "e dei requisiti omogenei identificati ai sensi dell'articolo 6, comma 1.1, lettera c)".

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è sostituita dalla seguente:

"c) identificazione e valorizzazione delle risorse turistiche del territorio per la costruzione della proposta turistica dell'ambito in funzione della successiva commercializzazione, in coerenza con l'attività svolta dalla società prevista dall'articolo 6;"

3. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è abrogata.

4. Nel comma 1 bis dell'articolo 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, dopo le parole: "previsti dal comma 1" sono inserite le seguenti: "di organizzare e di vendere servizi e pacchetti turistici trentini ai sensi dell'articolo 14, e".

5. Alla fine del comma 1 bis dell'articolo 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 sono inserite le seguenti parole: "I predetti soggetti possono inoltre promuovere

l'acquisizione di competenze da parte degli operatori turistici d'ambito e dei loro collaboratori, coerenti con i programmi di alta formazione previsti dall'articolo 5 ter e funzionali alla realizzazione delle strategie di marketing turistico-territoriale."

6. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è inserito il seguente:

"1 ter. Se le attività previste dal comma 1, lettere b) e c), sono svolte dai soggetti previsti dal comma 1 avvalendosi di soggetti terzi, la Giunta provinciale può individuare criteri per lo svolgimento delle prestazioni idonei ad assicurare un'adeguata rappresentatività degli operatori turistici dell'ambito."

7. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è abrogato.

8. Alla fine della lettera f bis) del comma 4 dell'articolo 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 sono inserite le seguenti parole: "individuato previo esperimento di procedura selettiva".

9. Nel comma 8 dell'articolo 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, dopo le parole: "delle attività previste dalle lettere a), b) e c) del medesimo comma." sono inserite le seguenti: "La concessione dei finanziamenti è subordinata all'inserimento di queste attività in un quadro strategico pluriennale coerente con le linee guida per la politica turistica provinciale previste dall'articolo 2 e con il piano strategico pluriennale previsto dall'articolo 6, comma 1.1, lettera b)."

10. Alla fine della lettera c) del comma 8 dell'articolo 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 sono inserite le seguenti parole: "nonché all'adesione ai progetti strategici su scala provinciale previsti dall'articolo 6, comma 1.1".

11. Nel comma 8.1 dell'articolo 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 le parole: "dalla lettera d) del comma 1 e delle altre attività previste" sono soppresse.

Art. 5

Modificazione dell'articolo 12 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002

1. Nel comma 1 dell'articolo 12 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, dopo le parole: "concorrono alla valorizzazione" è inserita la seguente: "turistica".

Art. 6

Modificazione dell'articolo 12 ter della legge provinciale sulla promozione turistica 2002

1. Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 ter della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 le parole: "sviluppo turistico" sono sostituite dalle seguenti: "sviluppo della cultura dell'accoglienza turistica".

Art. 7

Modificazione dell'articolo 12 quinquies della legge provinciale sulla promozione turistica 2002

1. Nel comma 1 dell'articolo 12 quinquies della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 le parole: ", riconosciuta come comitato regionale UNPLI (Unione nazionale pro loco d'Italia)" sono soppresse.

Art. 8

Modificazione dell'articolo 12 sexies della legge provinciale sulla promozione turistica 2002

1. Nel comma 4 dell'articolo 12 sexies della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, dopo le parole: "le tipologie di iniziative finanziabili" sono inserite le seguenti: ", compresa l'adesione ai progetti strategici su scala provinciale previsti dall'articolo 6, comma 1.1,".

Art. 9

*Modificazioni della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7
(legge provinciale sugli impianti a fune 1987)*

1. Nel comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 le parole: "e piste da discesa e da fondo" sono sostituite dalle seguenti: ", piste da discesa, da fondo e piste da slittino".

2. Nel comma 1 dell'articolo 25 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 la parola: "esecutivo" è sostituita dalle seguenti: "definitivo funiviario".

3. I commi 2 e 3 dell'articolo 25 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 sono abrogati.

4. Il comma 4 dell'articolo 25 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 è sostituito dal seguente:

"4. Nel corso dell'esame del progetto definitivo funiviario devono essere verificate la conformità e la corrispondenza del progetto alle norme tecniche in vigore, sia generali che speciali, per ciascun tipo di impianto a fune."

5. Nel comma 5 dell'articolo 25 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 la parola: "esecutivo" è sostituita dalle seguenti: "definitivo funiviario".

6. Nel comma 6 dell'articolo 25 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 la parola: "esecutivo", ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: "definitivo funiviario".

7. L'articolo 30 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 è sostituito dal seguente:

"Art. 30

Norme tecniche

1. Con deliberazione della Giunta provinciale sono approvate le disposizioni di regolamentazione tecnica e di esercizio degli impianti funiviari. Se queste disposizioni non sono approvate si applica la corrispondente normativa statale."

8. Dopo l'articolo 49 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 è inserito il seguente:

"Art. 49 bis

Delimitazione delle piste da discesa

1. Le piste da discesa sono delimitate lateralmente, dal titolare dell'autorizzazione all'esercizio, in modo tale da rendere chiaramente visibile il tracciato e il confine tra area sciabile gestita e area sciabile non gestita. Ove la delimitazione della pista non è resa visibile da rampe o dalla presenza di elementi naturali, essa è realizzata mediante elementi artificiali, palinatura, segnali, nastri o simili."

9. Dopo l'articolo 51 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 è inserito il seguente:

"Art. 51 bis

Mezzi meccanici diversi da quelli adibiti al servizio delle piste e degli impianti

1. Anche in deroga a quanto previsto dalla disciplina provinciale in materia di foreste, i mezzi

meccanici a servizio degli esercizi pubblici altrimenti non raggiungibili possono accedere agli stessi percorrendo le aree sciabili solo fuori dall'orario di apertura delle piste o previa chiusura delle medesime e compatibilmente con lo svolgimento delle operazioni di manutenzione delle piste da sci da parte dei gestori delle aree sciabili.

2. I mezzi meccanici devono in ogni caso essere muniti di dispositivi di segnalazione luminosa e acustica in funzione, devono procedere a bordo pista e a una velocità tale da non mettere in pericolo l'incolumità altrui."

Art. 10

Modificazioni della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo)

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 9 del 1988 le parole: "dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 (Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso")" sono sostituite dalle seguenti: "dal decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio)".

2. Nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 9 del 1988 le parole: "di onorabilità e di capacità finanziaria di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, riguardante "Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)" sono sostituite dalle seguenti: "di onorabilità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale".

3. Nel comma 5 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 9 del 1988 le parole: "di onorabilità e di capacità finanziaria di cui al comma 2, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "di onorabilità previsti dal comma 2, lettera b)".

4. Nel comma 3 bis dell'articolo 6 della legge provinciale n. 9 del 1988 le parole: "mediante la certificazione dell'effettivo esercizio in Italia o all'estero dell'attività di agenzia di viaggio, secondo quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392" sono sostituite dalle seguenti: "secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania)".

5. Nel comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 9 del 1988 le parole: "decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111" sono sostituite dalle seguenti: "decreto legislativo n. 79 del 2011".

6. Nel comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 9 del 1988 le parole: "dall'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 79 del 2011".

7. Nel comma 4 ter dell'articolo 14 della legge provinciale n. 9 del 1988 le parole: "di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111" sono sostituite dalle seguenti: "previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 79 del 2011".

8. Nel comma 1 dell'articolo 15 della legge provinciale n. 9 del 1988 le parole: "dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111" sono sostituite dalle seguenti: "dal decreto legislativo n. 79 del 2011".

9. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale n. 9 del 1988 le parole: "di onorabilità e capacità finanziaria di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392" sono sostituite dalle seguenti: "soggettivi previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera b)".

Art. 11

Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 (Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di media montagna e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)

1. Nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 39 della legge provinciale n. 20 del 1993 le parole: "eletto dal consiglio direttivo al proprio interno" sono sostituite dalle seguenti: "eletto dall'assemblea al proprio interno".

2. Nella lettera a) del comma 3 dell'articolo 39 della legge provinciale n. 20 del 1993 dopo le parole: "il consiglio direttivo" sono inserite le seguenti: "e il presidente".

3. Dopo l'articolo 39 della legge provinciale n. 20 del 1993, nel capo I del titolo II, è inserito il seguente:

"Art. 39 bis

Presidente del collegio provinciale dei maestri di sci

1. L'assemblea elegge al proprio interno il presidente del collegio scegliendolo fra i maestri di sci iscritti da almeno cinque anni all'albo provinciale dei maestri di sci. Il presidente è eletto a maggioranza assoluta e, nel caso in cui nessuno ottenga tale maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio fra i due componenti più votati nel primo scrutinio. Il presidente presiede il consiglio direttivo."

Art. 12

*Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
(legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)*

1. Il titolo IV della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è abrogato.

2. Nel comma 2 dell'articolo 30 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 le parole: "e dall'articolo 25" sono sostituite dalle seguenti: "e dagli articoli 25 e 48 bis".

3. Nel comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 le parole: "tre camere" sono sostituite dalle seguenti: "quattro camere".

4. Dopo il comma 7 dell'articolo 38 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è inserito il seguente:

"7 bis. Salvo che non sia diversamente previsto con deliberazione della Giunta provinciale, i comuni trasmettono al servizio provinciale competente in materia di turismo la documentazione relativa all'apertura, all'ampliamento, al trasferimento e a ogni variazione degli esercizi extra-alberghieri previsti dall'articolo 30, per consentire l'aggiornamento del sistema informativo turistico."

5. Il capo IV del titolo VI della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è abrogato.

6. Il comma 5 dell'articolo 43 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è abrogato.

7. Dopo l'articolo 48 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, nel titolo VII, è inserito il seguente:

"Art. 48 bis

Accompagnamento degli ospiti sul territorio

1. I gestori degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri al fine di promuovere e incoraggiare i propri clienti a frequentare, ammirare e meglio apprezzare il patrimonio ambientale e naturalistico locale, possono organizzare percorsi di accompagnamento sul territorio.

2. L'attività di accompagnamento prevista dal comma 1 può essere svolta dai gestori o dai

familiari che operano nella struttura ricettiva, esclusivamente per i propri clienti, purchè sia garantita una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per lo svolgimento dell'attività. Sono comunque escluse le escursioni che comportano difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici."

Art. 13

Abrogazione di disposizioni del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 "Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica")

1. Il capo VII del titolo II del decreto del Presidente della Provincia n. 28-149/Leg del 2003 e l'articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2008, n. 46-153/Leg, sono abrogati.
2. Gli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Provincia n. 28-149/Leg del 2003 sono abrogati.

Art. 14

Modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012)

1. L'articolo 18 della legge provinciale sui campeggi 2012 è abrogato.
2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 19 della legge provinciale sui campeggi 2012 è abrogata.
3. Nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 21 della legge provinciale sui campeggi 2012 le parole: "sui prezzi," sono soppresse.
4. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 21 della legge provinciale sui campeggi 2012 è abrogata.

Art. 15

Abrogazione di disposizioni del decreto del Presidente della Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19, concernente la ricezione turistica all'aperto)

1. L'articolo 22 del decreto del Presidente della Provincia n. 12-114/Leg del 2013 è abrogato.
2. Il comma 9 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Provincia n. 12-114/Leg del 2013 è abrogato.
3. Il comma 9 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Provincia n. 12-114/Leg del 2013 è abrogato.

Art. 16

Modificazioni della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993)

1. Il comma 3 dell'articolo 6 bis della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 è sostituito dal seguente:
"3. Il gestore dei rifugi deve esporre al pubblico una tabella riportante l'indicazione dei prezzi massimi, comprensivi di IVA, per il pernottamento e per la consumazione dei pasti. Il modello della

tabella è approvato con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di turismo."

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 bis della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 è inserito il seguente:

"3 bis. Il gestore deve pubblicizzare in modo ben visibile e leggibile all'interno e all'esterno del rifugio i prezzi praticati per la somministrazione di alimenti e bevande."

3. Nel comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 le parole: ", nonché ai proprietari di rifugi escursionistici che non esercitano attività imprenditoriale" sono soppresse.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 è inserito il seguente:

"1 bis. Le agevolazioni per investimenti fissi possono essere concesse a chi ha la disponibilità a qualunque titolo di rifugi escursionistici non accessibili in nessun periodo dell'anno con strade, anche non aperte al traffico ordinario, o con linee funiviarie. Sono ammessi alle agevolazioni gli interventi destinati all'offerta di servizi non eccedenti la sobria ospitalità, come individuati dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 25."

5. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 1 bis".

6. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 25 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 1 bis".

7. Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 25 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 1 bis".

8. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 31 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 è sostituita dalla seguente:

"c) la sanzione amministrativa da 100 a 300 euro in caso di inottemperanza all'obbligo di esposizione e pubblicità dei prezzi, in violazione di quanto previsto dall'articolo 6 bis, commi 3 e 3 bis;"

9. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 31 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 è abrogata.

10. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 31 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 è inserita la seguente:

"g bis) la sanzione amministrativa da 60 a 180 euro in caso di utilizzo sui tracciati alpini di segnaletica difforme da quella stabilita ai sensi dell'articolo 21, comma 1;"

Art. 17

Disposizioni transitorie

1. Ai programmi di attività per l'anno 2015 previsti dall'articolo 9, comma 8, della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, come modificato dall'articolo 4 di questa legge, si applica la normativa previgente.

2. Per le agenzie di viaggio e turismo esistenti alla data di entrata in vigore di questa legge i requisiti previsti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge provinciale n. 9 del 1988, come modificato dall'articolo 10 di questa legge, sono richiesti a decorrere dal termine fissato dalla Giunta provinciale.

Art. 18

Disposizione finanziaria

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuove o maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 23 ottobre 2014

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Ugo Rossi